

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 349
a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO.
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 1980, N. 18
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”
E 16 GENNAIO 1995 N. 10 “NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE
DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 5 aprile 1980 n. 18 reca disposizioni sui referendum previsti dallo Statuto, in particolare l'articolo 21, comma 1, del capo III (Referendum consultivo) rinvia, per lo svolgimento delle operazioni del Referendum consultivo, all'applicazione delle norme che disciplinano il referendum abrogativo. Si ritiene, però, non consono applicare a quello consultivo il comma 3 dell'articolo 15 che prevede l'approvazione del quesito con una doppia maggioranza ed in particolare così recita: il “quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi”, e per tale motivo con la presente proposta di legge, l'applicazione di tale comma è espunto dall'articolo 21. Infatti, il referendum consultivo non ha nessun valore vincolante, ma serve solo ad informare ed orientare l'organo decisionale.

Inoltre con la modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10/1995 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) si prevede, con l'inserimento di un comma, l'ipotesi che quando in un solo Comune la maggioranza dei votanti si esprima con la contrarietà alla fusione, il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli.

Va necessariamente tenuto nella massima considerazione che, tra le varie tematiche da sottoporre a referendum consultivo, quella della fusione sia da considerarsi come l'atto estremo e definitivo della vita di un comune con tutto ciò che ne consegue in termini di tradizioni, cultura e storia. Le fusioni vanno ad incidere nell'identità e in quel senso di appartenenza che costituiscono le radici delle popolazioni che per generazioni hanno fatto parte di una stessa comunità. Per questo motivo non possiamo assolutamente prescindere dalla volontà dei cittadini di ogni singolo comune operando forzature inaccettabili solo nell'interesse della politica che così facendo svuota di contenuti la regola democratica dell'ascolto dei territori che in campagna elettorale era costantemente la premessa tutti i programmi elettorali.

Va tenuto conto altresì che, nella sostanza del testo del referendum sottoposto alle popolazioni di più comuni, le considerazioni e i ragionamenti che portano alla determinazione della scelta si riferiscono al complesso delle situazioni sociali, culturali, territoriali ed economiche. Non può essere pertanto presa in considerazione l'ipotesi di fusioni parziali in quanto la gran parte delle considerazioni e dei ragionamenti fanno parte di una valutazione complessiva che verrebbe meno nel caso mutasse la composizione dei comuni oggetto della fusione. Per questo motivo riteniamo che l'esito referendario possa essere approvato solo se esattamente rispondente al progetto originario. Nel caso che le popolazioni di uno o più comuni si manifestino contrari alla fusione il procedimento va interrotto, ed eventualmente riavviato ex-novo un nuovo procedimento. Dal presente atto non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.